

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI, INDI DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO PLEZZA.

SOMMARIO. *Relazione e discussione sul progetto di legge per l'abilitazione dei soldati di giustizia al godimento dei diritti civili e politici — Osservazioni del senatore Alessandro Di Saluzzo e risposta del guardasigilli — Adozione dell'articolo unico della legge — Relazione e discussione del progetto di legge riflettente la conservazione degli alberi da sughero in Sardegna — Parlano nella discussione generale i senatori Di Pollone, Moris, Stara, Cibrario, Gallina ed il ministro dell'interno — Chiusura della discussione generale — Adozione dell'articolo 1 emendato dalla Commissione — Approvazione degli articoli 2, 3 e 4 — Articolo 5 — Emendamento del senatore Stara — Parlano su di esso i senatori Moris, Gallina, Alfieri Di Sostegno, Cibrario, Maestri, Albini e Luigi Di Collegno — Reiezione del medesimo — Emendamento del senatore Di Pollone — Non è appoggiato — Adozione degli articoli 5, 6 e 7 e dell'intera legge — Presentazione per parte del ministro delle finanze dei conti amministrativi del 1847 per la terraferma e per la Sardegna.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Si dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.)

CONGEDI — OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il senatore Malaspina domanda un congedo di 25 giorni.

(È accordato.)

Secondando il desiderio del senatore Di Rorà, devo informare il Senato che egli, per malattia, è impedito di prender parte alle adunanze.

Il signor Francesco Gagliardi, già console di Sua Maestà in Trieste, fa omaggio al Senato di 80 copie di un suo opuscolo.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ABILITARE I SOLDATI DI GIUSTIZIA AL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge riflettente l'abilitazione dei soldati di giustizia al godimento dei diritti civili e politici.

Il relatore ha la parola.

SCLOPIS, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 461.)

DI SALUZZO ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di concedergli la parola devo leggere l'articolo del progetto di legge primitivo:

« La qualità di soldato di giustizia addetto alla custodia delle carceri non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari. »

Ora è aperta la discussione generale.

Il senatore Alessandro di Saluzzo ha la parola.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Mi pare che le leggi anteriori, le quali potevano escludere i soldati di giustizia, siano manifestamente abrogate dalle disposizioni dello Statuto. Io porto avviso che mediante queste disposizioni non vi sia bisogno di una legge speciale; epperò sarebbe poco conveniente il fare una nuova legge appositamente per qualche centinaio di persone. Io penso pertanto che senz'aver bisogno di una nuova legge, siano questi soldati di giustizia chiamati a godere dei privilegi egualmente che gli altri.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Siccome nello stesso articolo dello Statuto, ove è proclamato il principio di eguaglianza dirimpetto alla legge, e dell'ammissibilità di tutti i regnicoli alle cariche dello Stato e all'esercizio dei diritti civili e politici, vi è tuttavia la limitazione *salvo le eccezioni stabilite dalla legge*; quindi potrebbe sorgere il dubbio se sussistessero ancora o no le leggi anteriori allo Statuto, che introducevano una limitazione all'esercizio dei diritti pel godimento di quei favori in ordine ai soldati di giustizia. Mi

pare quindi conveniente che il dubbio venga rischiarato con una disposizione di legge. Siccome poi la forma proposta dall'onorevole vostra Commissione esprime perfettamente il concetto del Ministero, io sono lieto di poter dichiarare che il Ministero accetta l'emendamento proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non domandandosi la parola, credo che la discussione abbia a considerarsi come chiusa. Essendo l'emendamento proposto dalla Commissione accettato eziandio dal Ministero, non si avrà che porre ai voti l'emendamento. Quindi coloro che dividessero l'opinione espressa dall'onorevole senatore Di Saluzzo avranno la via aperta col non dare il loro voto all'emendamento che rappresenta tutta la legge.

Pongo ai voti l'emendamento della Commissione così concepito:

« Sono abolite tutte le esclusioni, da cui, a tenore delle leggi attuali, si troverebbero specialmente colpiti i soldati di giustizia addetti alla custodia delle carceri, ed i loro figli. »

Chi lo approva voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Rappresentando esso tutta la legge, si procede senza più all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	48
Voti favorevoli	38
Voti contrari	10

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA CONSERVAZIONE DEI SUGHERI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe la relazione e la discussione del progetto di legge relativo alla conservazione dei sugheri in Sardegna. Avendo io l'onore di far parte della Commissione istituita per l'esame di questa legge, chiamerò il senatore Plezza ad occupare il seggio presidenziale.

(Il senatore Plezza va a prendere posto sul seggio della Presidenza.)

Presidenza del vice-presidente PLEZZA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Moris, relatore della Commissione.

MORIS, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 816.)

PRESIDENTE. Darò lettura del progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 816.)

È aperta la discussione generale.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone ha la parola.

DI POLLONE. Signori senatori, se ho chiesto la parola mi affretto di dichiarare che non è punto per oppugnare le conclusioni della Commissione, pedissequo al luminoso rapporto dell'egregio nostro collega, il senatore Moris, ma anzi per appoggiarle, mentre nessuno più di me in questo Consesso è persuaso della necessità della presentata legge, essendo che da ben tre anni conosco le dilapidazioni che si operano nella parte dei regi Stati, ove cresce abbondante il sughero, alle quali se non si ponga un potente freno succederà,

come nella Corsica, la distruzione totale di un ramo produttivo per l'infelice isola di Sardegna.

La Camera di commercio, che ho l'onore di presiedere, fatta conscia nel 1849 del deplorabile stato di cose in Sardegna su questa materia, vedendo l'interesse mediato del nostro commercio compromesso, prendeva il 27 di febbraio dello stesso anno una deliberazione in proposito, ed eccitava il Ministero d'agricoltura e di commercio a dare quei provvedimenti che fossero creduti i più opportuni onde ovviare al danno della distruzione dei sugheri, in quanto che rifletteva non tanto la progressiva diminuzione dei prodotti di questa pianta, quanto il deperimento della pianta stessa.

Dobbiamo francamente deplorare che le gravi preoccupazioni del Ministero d'allora, e quelle maggiori che nacquerò in progresso di tempo, lo abbiano distolto dal dare ascolto alle istanze della Camera di commercio sino al giorno d'oggi, e dobbiamo pure felicitarci che finalmente il tempo sia venuto di mettere un riparo ai temuti danni.

E ben si apponeva nella sua sollecitudine pel nostro commercio la Camera che vi sovrintende in questa divisione amministrativa, poichè la Sardegna nel 1848 esportava 7489 quintali di sughero, dei quali 1476 diretti a Livorno, 1514 a Nizza, 1467 a Genova, e 3252 a Marsiglia.

Se una tale quantità estratta non possa dirsi considerevole, tuttavia dimostra come il prodotto del sughero ben coltivato possa divenire col tempo un ramo considerevole d'industria per l'isola, e di vantaggio per i regi Stati. È da notarsi che, come accade sempre quando è abbondante una produzione, i coltivatori non si curano di trarne profitto con quella riserva e parsimonia che tenda, evitando lo spreco, ad assicurare maggior prodotto per l'avvenire; ed è ciò appunto che accadde sin qui. Così, non risparmiandosi il tessuto degli alberi che sta immediatamente sottoposto alla corteccia, e che deve servire di matrice al novello sughero da generarsi e da staccarsi dopo alcuni anni, e senza il quale tessuto, come lo dimostrò il sapiente oratore, gli alberi vanno soggetti a perire, il Piemonte, paese viticolo, fa un'immensa consumazione, come ognuno sa, di turaccioli, ed è costretto a rendersi tributario della Catalogna con grande suo scapito. Oltre al sughero, gli alberi che lo producono danno luogo ad un'altra importante produzione, quella cioè del nero detto *di Spagna*, il quale si ottiene colla semplice carbonizzazione dei residui del sughero medesimo, nero che per ora ci giunge dalla Spagna, e che potendosi avere in una delle province dei regi Stati, sarebbe un ramo d'esportazione sin qui negletto, e riuscirebbe in vantaggio della consumazione nazionale, ed a beneficio dei proprietari e degli industriali della Sardegna, tanto più ora che avranno la facilità dei mezzi di trasporto assicurata dalla legge che autorizza per otto milioni e mezzo la costruzione di una rete di strade, le quali permetteranno di trarre profitto dalle tante risorse che racchiude in sé quella ferace terra.

Quindi io ravviso nella proposta legge una tutela d'interesse generale per la nazione, e particolare pel commercio sardo, e l'appoggio cordialmente del mio voto. Ma questo mio voto franco ed esplicito non va disgiunto da un qualche timore sulle conseguenze immediate della legge, il quale può facilmente essere risolto da una spiegazione che invoco o dal Ministero o dal signor relatore.

Molte concessioni di atterramenti sono state fatte sotto l'impero dei veglianti regolamenti; ingenti capitali sonosi impegnati nello eseguirli, e se da un lato l'interesse generale e dell'avvenire vuol essere tutelato, giustizia esige eziandio che se per'avventura interessi particolari fossero compromessi.

il Parlamento vi provveda. Conosciamo l'assioma assoluto che le leggi non hanno mai effetto retroattivo; ma talvolta possono presentarsi casi dubbi pei quali sia utile spiegarsi. Vediamo da una petizione presentata da certo Viggiani ch'egli ottenne dal Ministero d'agricoltura e di commercio, il 28 agosto 1849, la facoltà di estrarre dall'isola l'ingente quantità di 100,000 quintali metrici di alborno per l'uso della concia dei cuoi, con che però l'estrazione seguisse nello spazio di un anno.

Non toccherò se fosse provvida cosa per parte del Ministero tale concessione, dopo principalmente l'avvertimento datogli dalla Camera di commercio; ma comunque la cosa sia, la concessione esiste, è regolare. Improvida poi non esito a chiamare la troppa limitazione di tempo, imperciocchè pone il concessionario nell'obbligo di far presto, e quando si fa presto, si fa male, e lo sciupamento ne riesce maggiore; ed è così vero che non era possibile di operare in un anno una tanta estrazione di 100,000 quintali, che il Viggiani, appena ottenuta la concessione, domandava un prolungo. Rispondeva il Ministero con nota del 5 di settembre 1849 che essendo di massima che le permissioni per l'esportazione del sughero non si concedessero se non che per un anno, ogni qualvolta (notate, o signori, queste parole) egli non avesse potuto nel termine prefisso estrarre la quantità di sughero indicata nella concessione, al termine dell'anno ricorrendo nuovamente, potrebbe ottenere un prolungo d'altro anno sino alla finale estrazione della quantità di corteccia che a termini del suo contratto poteva estrarre.

Io vedo in queste parole ministeriali, e voi, o signori, lo vedrete meco, un positivo affidamento al quale non può il Governo mancare, senza peccare d'ingiustizia. Sta in fatti che il Viggiani, sotto la fede di questa promessa ha esposto capitali e fatto spese di cui non potrebbe più trarre nessun utile, anzi sarebbe minacciato di rovina quando non potesse riuscire nell'intento che si era proposto.

Ora, io dico: o il Governo, malgrado la nuova legge, crede di poter mantenere nei suoi diritti il Viggiani, ovvero, se l'interesse generale lo consente, pensi a risarcirlo a termine di rigorosa giustizia, e risarcisca pure tutti coloro che fossero in caso identico.

Aspetterò la risposta alla mia interpellanza per formulare, ove d'uopo, un emendamento nel senso sovraesposto, lieto di rinunziarvi, ove, siccome lo spero, le spiegazioni che attendo siano appaganti.

STARA. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

MORIS, relatore. Quale sia il numero delle piante di sughero state atterrate in Sardegna, quale sia la quantità della corteccia interna esportata, la Commissione non ha potuto saperlo, e non lo sa.

Il signor Viggiani ha fatto contratto col Ministero: il Ministero gli ha fatto facoltà di esportar per 100,000 quintali metrici di corteccia interna di sughero prima del finir d'agosto, ovvero fra un anno dopo la seguita concessione, la quale, se non mi inganno, ebbe luogo il 28 di agosto dello scorso 1849. Non è credibile che il signor Viggiani abbia potuto in tal spazio di tempo dalla Sardegna esportare i 100,000 quintali convenuti.

La Commissione ha preso cognizione della petizione che il signor Viggiani ha sporto al Senato, ma non ha creduto che potesse menomamente ingerirsi in affare che è seguito fra esso signor Viggiani ed il Ministero.

Se a nome della Commissione devo dire quello che sento,

certamente è incresevole che dalla Sardegna si esporti tanta quantità di interna corteccia di sughero, non per la corteccia in sè stessa, ma perchè ben 100,000 alberi e fors'anche 180 mila si dovranno abbattere per ottenere l'egregia quantità suddetta di quintali.

Credo pertanto che il Ministero darà le spiegazioni all'onorevole signor senatore Di Pollone che egli desidera.

PRESIDENTE. La parola ora è al senatore Stara.

STARA. Svolgere i motivi pei quali sia ben meritevole della vostra approvazione il progetto di legge che viene in discussione sarebbe soverchio, giacchè l'egregio mio collega ed amico, il relatore della vostra Commissione, ha abbastanza dimostrato e chiarito nel suo rapporto, di quale e quanta importanza sia per la Sardegna la proposta adozione del progetto medesimo. Per esso infatti si volle porre una volta riparo a quei gravissimi inconvenienti che si fanno ogni di maggiori dalla devastazione e distruzione di quelle vaste e magnifiche selve che occupano una gran parte della Sardegna.

Considerata pertanto la cosa in questo rispetto, a me pare che la nuova legge sia non solo utile ed opportuna, ma necessaria ed urgente; se non che a raggiungere quello scopo che noi tutti ci proponiamo attualmente, le novelle disposizioni di essa, sebbene possano conferire a diminuire i notati inconvenienti, non sono però sufficienti a far cessare ed estirpare affatto il male che noi lamentiamo.

Questi miei dubbi e timori nascono dacchè la nuova legge comprende, come non poteva a meno di comprendere, alcune eccezioni, alcuni casi, nei quali cessa la disposizione della legge medesima.

Tra le altre eccezioni che vi si leggono e veggonsi inserite, è da avvertire a quella che si contiene nell'articolo 2, ove è detto che l'estrazione dell'alborno non potrà negarsi per quegli alberi che non fossero più suscettivi di utile prodotto o che fossero in caso di decadimento. Come ognuno vede, questa eccezione può facilmente dar luogo a frequenti abusi, a frequenti violazioni e contravvenzioni della legge medesima; poichè a colui che si ponesse in animo di continuare nel mal vezzo di estrarre l'alborno dalla *quercia sughero* tornerebbe assai facile di conseguire il suo scopo, usando di quei mezzi pei quali gli alberi vengono resi non più suscettivi d'utile prodotto. Per cotai modo ridotti gli alberi in questi termini, colui che li ha così peggiorati, prevalendosi del beneficio dell'articolo 2, potrà ricorrere alle autorità amministrative ed impetrare la permissione che non gli può più venir negata, giacchè si tratterà di alberi che si troveranno nello stato di decadimento considerato dall'articolo.

Quindi vedete, o signori, che per via indiretta si verrà a conseguire ciò che finora si otteneva per diritto, e ricadranno in quei medesimi inconvenienti a cui colla nuova legge vogliamo andar incontro. Per antivenire appunto questi gravissimi inconvenienti, io mi riservo di proporre un emendamento che trova la sua sede comoda ed opportuna all'articolo 5, mercè il quale appunto venga posto un argine a questa facile e frequente contravvenzione e violazione della nuova legge; ed in questo modo io dichiaro che approvo il concetto della legge, approvo le disposizioni in essa contenute, e che voterò in favore dell'adozione del progetto medesimo.

DI POLLONE. Siccome il signor ministro dell'interno che regge il Ministero d'agricoltura e commercio non era presente allorchando io esposi il mio dubbio al Senato, ora che lo è, io domando di ripetere la mia interpellanza nei più brevi termini possibili.

Dopo di aver dato il mio assenso pieno ed intero al pro-

getto di legge in quistione, io espressi, o signori, il dubbio che tal legge possa avere un effetto retroattivo, mentre certo signor Viggiani ha ottenuto, nel 1849, una facoltà, dirò, pur troppo, di devastare le selve della Sardegna, mentre però una tal facoltà l'ha ricevuta legalmente con autorizzazione del ministro d'agricoltura e commercio. Vero è che la restrizione di dover esportare nell'anno, che correrebbe dal giorno della concessione, i 100,000 quintali di corteccia di sughero, può sembrare a certuni un mezzo di esimersi dal continuare la concessione fatta. Tuttavia, siccome il concessionario ritiene un affidamento formale, che ho in mie mani, del Ministero, di prolungare le concessioni fattegli per un altro anno, fintantochè avesse compiuto l'esportazione dei 100,000 quintali, io domando al ministro se è intenzione sua di ratificare quanto si è promesso; perchè, nel caso contrario, ravviserei nel concessionario il diritto di pretendere ad un'equa indennità affinché lo compensi dei danni che ne conseguirebbero.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Sebbene l'affare del quale ha parlato l'onorevole signor senatore Di Pollone nell'interpellanza testè rinnovata, sia intervenuto mentre io reggeva effettivamente il dicastero di agricoltura e commercio, pure non posso asserire che io precisamente serbi memoria delle circostanze che hanno dato luogo a quella concessione. Credo però che la concessione allora fatta dal Ministero sia stata determinata da una precedente (non so se fatta dall'intendente generale), per la quale la sua dimanda se non erro non si limitava a soli 100,000 quintali, ma estendevasi a 300 mila.

Il Ministero allora dava la concessione per 100,000 quintali; la quale però non era durativa che per un anno. Il Viggiani reclamava sopra questa breve durata della sua concessione, lagnandosi altamente che nell'anno che sarebbe decorso e dopo la spirata concessione, egli non avrebbe potuto fare quella esportazione, e diceva che perciò ne avrebbe avuto grave danno.

Io credo che il Ministero abbia risposto che avrebbe fatto ogni possibile a suo riguardo. Ma il Ministero avrà, secondo che io avviso, salvato il caso di una diversa legislazione, affidandolo com'egli non aveva mai dato licenze oltre l'anno, e che perciò egli non intendeva discostarsi dall'uso.

E certamente il Ministero, quand'anche avesse potuto dare al Viggiani altra concessione (e quindi si badi che sebbene siffatte concessioni usinsi fare per un anno, tuttavia vennero talora rinnovate), io credo che questo non potesse servire al Viggiani di sufficiente diffidamento per poter obbligare il Governo a rinnovarla; e laonde ho per fermo che il Viggiani non possa allegare un diritto acquistato a questo riguardo quanto all'influenza che possa avere la presente legge sulle concessioni già fatte al medesimo. E veramente io non saprei vederlo, perchè l'articolo 1° stabilirebbe che « L'estrazione dell'alburno dalla quercia-sughero e il loro atterramento non potranno aver luogo nelle divisioni amministrative della Sardegna, senza uno speciale permesso rilasciato dall'intendente generale di dette divisioni, sentito l'avviso dell'intendente provinciale e dell'amministrazione forestale. »

Questa legge adunque non rende impossibile, ma soltanto più difficile la cosa, e fa sì che l'estrazione dell'alburno non abbia luogo in modo rovinoso per la Sardegna. L'autorità amministrativa potrà certamente conciliare in favore del Viggiani l'esecuzione di questa legge colle concessioni che sono state interamente fatte dal Ministero, le quali non tanto si riferiscono all'estrazione dell'alburno, quanto all'esporta-

zione; la quale esportazione dalla Sardegna, per quelle estrazioni che siansi operate legalmente, anche a termini di questa legge, io credo che spetterà sempre al Governo di accordare. Non sarei in grado di dare altre spiegazioni al signor proponente.

DI POLLONE. Non so se il Senato voglia concedermi la parola per la terza volta, ma procurerò di essere breve.

Io faccio il dilemma: gli alberi acquistati dal Viggiani erano dei particolari, e risulta che egli li acquistò sino dal 1847, e allora l'articolo 65 del regolamento, approvato colle patenti del 4 settembre 1844, dava sino a questa data facoltà ai proprietari di recidere gli alberi liberamente. Quindi se i proprietari degli alberi li hanno venduti sotto l'impero d'una legge che loro dava questa facoltà, se il Viggiani li ha acquistati in quel frattempo, non vedo come una legge possa venire ad impedirgli di far quello che credeva utile suo. In quel tempo per avere l'autorità di recidere questi alberi si indirizzavano al demanio od all'amministrazione d'allora, la quale si regolava secondo i regolamenti vigenti, mercè i quali aveva ragione di tenersi sicuro che un'altra legge non poteva derogare le disposizioni esistenti.

In questo stato di cose io vedo che l'argomentazione dell'onorevole signor ministro dell'interno lascia gran dubbio e mantiene in me il timore che aveva espresso; lascia gran dubbio, mentre dice che non è un diritto acquistato dal Viggiani quello di far valere l'affidamento avuto; ma se questo individuo non ha intrapreso questa speculazione, nè ha messo capitali, nè ha fatto fabbriche, nè ha introdotto ordigni che sotto la speranza del corrispettivo di quel lucro che produrrebbero i cento mila quintali, certamente si troverà in grandissimo danno, ed anzi minacciato di rovina: quindi giustizia vuole che sia risarcito; è assioma non contestato che chi cagiona un danno deve risarcirlo, e qui il danno è fatto indubitabile dall'inconsideratezza colla quale il Ministero ha accordata la concessione, quindi a lui spetta il risarcirlo, ove non voglia mantenere il dato affidamento.

Ed io lo vedo tanto più che dall'esposizione dei motivi che il ministro faceva in un altro recinto, diceva appunto che la urgenza della legge era per impedire questo stesso forestiero di continuare l'autorizzata esportazione; dunque si vede che la legge ha in mira di impedire il diritto acquistato; quindi io credo e mantengo l'opinione, la quale sarà forse erronea, ma che in me è assoluta che il Viggiani sia in diritto di ottenere la continuazione dell'esportazione dei 100 mila quintali, ovvero di ottenere un risarcimento dal Governo.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Io ho motivi di credere che le parole dette dal ministro d'agricoltura e commercio nella Camera dei deputati non si riferiscano specialmente al Viggiani, ma ancora ad altri speculatori.

E qui noti il Senato che ove si volesse risolvere con questa legge la questione, ove si volesse ammettere qualunque genere di prove per tutti gli alberi comprati nel 1847, son persuaso che tutti gli alberi della Sardegna sarebbero stati comprati sino dal 1847.

Il Governo saprà regolarsi con quelli che daranno prove evidenti che gli acquisti siano stati fatti di data certa, e anteriormente, e quindi siano stati fatti per adempiere a quelle condizioni che avessero ottenuto; ma stiamo fermi nella regola generale, altrimenti si aprirà la strada a quelle frodi per le quali tornerebbe al tutto inutile la legge presente.

PRESIDENTE. Il senatore Moris ha la parola.

MORIS, relatore. Ho domandato la parola per aggiungere alcun che intorno a quanto osservava testè l'onorevole sena-

tore Di Pollone. Il Viggiani avrà acquistato nel 1847 degli alberi da sughero: il regolamento sovra i boschi di Sardegna all'articolo 63 dà facoltà ai proprietari di usare liberamente del diritto di proprietà nei loro boschi; ma avverto come per legge, o per la tariffa doganale vigente in Sardegna, si proibisce l'esportazione dell'interna corteccia di cui è questione, nè ad alcuno vien fatta facoltà senza il permesso del Ministero; quand'anche adunque il Viggiani avesse acquistato alberi da sughero nel 1847, tuttavia l'interna corteccia, senza l'assenso speciale del Ministero, non avrebbe potuto esportarsi.

PRESIDENTE. Il senatore Cibrario ha la parola.

CIBRARIO. Io aveva domandato la parola per dire che i diritti del Viggiani paiono anche a me degni forse di essere presi in qualche considerazione.

Ma io osservo da un canto che questo non sarebbe il luogo dove si debbono discutere questi diritti, e che ad ogni modo la legge di cui ci occupiamo, come fu già notato dal signor ministro, non impedisce al Governo di usarne sia in via di giustizia che in via di mera equità tutti i riguardi di cui la sua condizione lo renderebbe meritevole.

CARRARA. Una legge generale è proposta all'adozione del Senato per vincolare l'esportazione della corteccia delle quercie-sughero della Sardegna. Questa disposizione generale trova un ostacolo nell'allegazione di un fatto particolare, d'una concessione già fatta ad un individuo per l'esportazione di una data quantità di queste cortecce in un tempo determinato.

Queste opposizioni sorte nella discussione generale, come fu molto bene osservato testè, non paiono dover soffermare momentaneamente la discussione del progetto di legge e sue specialità, giacchè non sarà mai vero che una petizione di un particolare interessato in un provvedimento di legge possa far sospendere l'emanazione della legge medesima, qualora si giudichi conveniente di adottarla.

L'onorevole senatore Di Pollone facendo osservazioni ed appoggiandole a questo ricorso, disse che egli ne avrebbe preso norma per proporre un emendamento, ed è appunto allorchè quest'emendamento alla legge verrà presentato e rivestirà la qualità, il carattere di una proposta di legge che il Senato potrà discuterlo. Ma frattanto, allo stato delle cose, io credo che la discussione generale della legge non possa essere per nulla inceppata da queste considerazioni particolari. Non è già che io non creda doversi apprezzare moltissimo le osservazioni sulle quali si fonda la petizione; ma appunto perchè queste osservazioni abbracciano la totalità delle disposizioni e possono avere un'influenza sul merito di esse, io credo che quando un emendamento sarà formulato, il Senato potrà prenderne norma per discuterlo, adottarlo o rigettarlo, secondochè lo giudicherà utile ed opportuno.

Ma frattanto, venendo alla discussione delle disposizioni generali, egli è evidente che soltanto l'interesse generale dell'isola dettò le disposizioni della legge.

Io mi permetterò tuttavia di fare alcune osservazioni sul merito della proposta che è fatta, e dirò francamente che non iscorgo nella proposizione di legge quel carattere che vorrei vedervi, trattandosi di una parte dello Stato così importante quale è quella a cui la legge si riferisce.

Avrei quindi desiderato molto meglio che non si lasciasse arbitrio all'amministrazione circa il concedere o non concedere queste permissioni di esportazione della quercia-sughero, esportazione che si crede molto nociva alla Sardegna, ed avrei invece amato molto meglio l'altro progetto cui fece allusione l'onorevole relatore della Commissione quando disse

che nella tariffa doganale si sarebbe potuto provvedere per ovviare a questo danno.

Non debbo tuttavia nascondere a me stesso che ora se la amministrazione avvisò di dover prendere questo partito, ciò fece consigliata dalla condizione particolare dell'isola, e dal non volere con una misura, con un provvedimento il quale abbia sembianza di proibizione, recare ostacolo all'esercizio della proprietà. Quindi il Governo ha adottato un sistema di legge, il quale, per vero dire, lascia molto all'arbitrio della autorità amministrativa, e la Camera credette dovervi aderire per il bene che può nascere da questo stesso arbitrio equamente condotto, equamente usato. Per queste ragioni io non sono lontano dall'aderire al progetto di legge; ma dico che desidererei moltissimo che la legge avesse un altro carattere.

Parmi, per quanto intesi accennare dal signor relatore, che questa legge sia provvisoria ed è tanto meglio che non sia per essere infruttuosa, vale a dire che il Governo si occupi per ridurre queste disposizioni ad un sistema di legge, il quale sarà più consono ai veri principii che devono guidare tali disposizioni.

Un'osservazione tuttavia, poichè fu qui fatta, e che potrebbe dar luogo a qualche appiccio anche su interessi privati, un'osservazione io debbo fare a certe dichiarazioni espresse dall'onorevole relatore della Commissione quando egli ha parlato dei contratti passati tra un concessionario ed il Governo. Credo che questa qualificazione di contratto non sia troppo esalta. L'amministrazione concedendo la permissione di esportare una data quantità di sugheri dalla Sardegna in un tempo determinato, non ha fatta un contratto col concessionario, ma sibbene una semplice concessione nei limiti del diritto che all'amministrazione compete, in seguito alle leggi che sono in vigore.

A questo proposito dobbiamo ritornare un momento sul fatto dell'amministrazione. Attualmente la tariffa delle dogane non permette l'esportazione del sughero; questa disposizione fu probabilmente determinata dal pericolo del danno che colle concessioni particolari vediamo tuttavia essere avvenuto per la Sardegna. Questa disposizione proibitiva della tariffa doganale era subordinata a quelle concessioni particolari che il Governo avrebbe creduto di concedere; e voi, signori, avete veduto e toccato, direi, colla mano come in queste concessioni si andasse molto largamente senza troppo riflettere al bene dell'isola; ciò non fa meraviglia; non è il Governo, l'amministrazione superiore che poteva avere influenza in questa parte.

Egli è evidente che ad una distanza tale quale è quella che separa il continente dalla Sardegna, le autorità amministrative secondarie dell'isola debbono esercitare una grandissima influenza in questa cosa: egli è perciò in seguito allo avviso e sovente in seguito alla proposta dell'amministrazione provinciale dell'isola che queste concessioni dovevano esser fatte, ed il più delle volte non potevano da essa negarsi.

Ora la legge proposta viene a surrogare una disposizione a quelle esistenti, disposizione che mette un maggior vincolo, ma che tuttavia è assai larga, a mio parere. L'amministrazione, facendo quelle concessioni, usava di una facoltà che la legge le accordava, e non solo ne usava, ma forse anche un poco ne abusava.

Non posso credere che il motivo che spinse il Governo a provvedere in questo modo ed a proporre la legge che discutiamo sia stato quello di impedire l'esportazione che veniva in conseguenza di una concessione speciale. Questo

motivo sarebbe troppo ristretto, sarebbe anzi poco conforme ai principii generali che determinano i provvedimenti legislativi. Si è veduto che non solamente questa quantità di sugheri si esporta, si sa che altre concessioni furono fatte oltre quella di cui si è parlato, e per conseguenza la legge poteva avere per fine di impedire il danno crescente dall'esportazione, o, per meglio dire, di vincolare ancora l'arbitrio che già era in mano dell'autorità amministrativa, ma non poteva avere per fine (ed il Ministero lo ha dichiarato) questo motivo. Per ritornare adunque sulla prima mia osservazione, avverto che questa concessione non è un contratto che possa vincolare l'amministrazione in modo che non solamente il Ministero che l'ha fatta, ma qualunque altro che fosse succeduto non sarebbe stato vincolato dal fatto del Ministero precedente. La cosa è evidente in tutti i casi, ma mi pare tanto più evidente nel caso nostro, mentre vivendo noi sotto il regime costituzionale è impossibile che vogliamo dare ad un Ministero la facoltà di vincolare il Ministero successivo con una concessione di questa natura. Io credo adunque che qualunque siano le ragioni che possano addursi quando emanano una disposizione di legge la quale ponga un limite a queste concessioni è naturale che il concessionario dovrà subirla. Io non credo che sia il caso di discutere quali saranno negli interessi dei concessionari le conseguenze della legge che sarà per emanare: qualunque esse siano, l'autorità giudiziaria sarà chiamata a determinarne il valore, e quando le sentenze dei magistrati dichiareranno dovuti i danni indicati o non dovuti, allora il Governo penserà alla esecuzione delle medesime sentenze. Pertanto allo stato delle cose, siccome mezzo per impedire un danno, io mi dichiaro propenso al presente progetto di legge.

Nell'interesse del sistema legislativo, nell'interesse della sostanza delle leggi, desidererei che quando una legge è proposta, e quando un'altra legge verrà presentata sopra quest'oggetto, sia tale che tolga all'amministrazione di interpretarla e di eseguirla secondo il suo parere, e non secondo i termini della legge medesima.

DI POLLONE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone ha la parola per un fatto personale.

DI POLLONE. Da che ho allegato che aveva i documenti nelle mani, desidero d'insistere, e dirò che questi documenti sono reali; e ciò risponde all'osservazione dell'onorevole signor ministro dell'interno, il quale diceva che se si ammettesse che le vendite fatte nel 1847 fossero ammesse, tutte le vendite diverrebbero del 1847. Io non so quali altre ragioni possa egli avere di saper ciò; ma io dico che questa che ho in mano è reale e di data certa.

Così pure risponderò all'onorevole signor relatore della Commissione che il permesso del ministro delle finanze, ossia dell'azienda delle gabelle, era pur stato concesso.

Non rientrerò nella discussione perchè il regolamento me lo vieta, altrimenti crederei poter contestare le opinioni emesse da alcuni dei miei onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Nessuno domandando più la parola, si riatterrà per chiusa la discussione generale e si passerà alla discussione degli articoli di cui darò lettura:

« Art. 1. L'estrazione dell'alburno delle querce-sughero e il loro atterramento non potranno aver luogo nelle divisioni amministrative della Sardegna senza una speciale permesso rilasciato dall'intendente generale di dette divisioni, sentito l'avviso dell'intendente provinciale e dell'amministrazione forestale. »

A questo articolo la Commissione ha fatto un emendamento che consiste nel sostituire alla parola *alburno* le parole: *interna corteccia*.

DI COLLEGGIO LUIGI. Credo che l'intenzione della Commissione sia di conservare anche la parentesi (volgarmente *alburno*).

MONTE, relatore. Anche la parentesi è compresa nell'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, potrò ai voti l'articolo 1 come fu emendato dalla Commissione.

(È approvato.)

Darò ora lettura dell'articolo 2 così concepito:

« Art. 2. Questa permissione non potrà negarsi per gli alberi che non sono più suscettivi d'utile prodotto, o che fossero in istato di decadenza.

« Non potrà pure negarsi per quel dato numero di alberi di qualunque età che siano indispensabili al proprietario sia per l'agricoltura, sia per altro privato uso domestico: in questi casi trattandosi di privati proprietari, basterà il solo permesso dell'intendente della provincia. »

Chi è d'avviso di approvarlo voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 3:

« Oltre i casi contemplati nell'articolo precedente non si farà luogo a permesso che, ove questo sia necessario, per la posizione delle piante, per la speciale condizione delle foreste, o per gravi circostanze di pubblico vantaggio. »

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 4 così concepito:

« Qualunque permesso sarà sempre rilasciato senza costo di spese. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 5, il quale sarebbe concepito in questi termini:

« I contravventori a queste disposizioni incorreranno nell'ammenda di lire cinque a venti per ogni albero indebitamente spogliato dell'alburno o reciso.

« Il prodotto di quest'ammenda sarà applicato per due terzi alle congregazioni locali di carità, e per un terzo agli agenti forestali quando da questi parta la denuncia.

« Nel caso che la denuncia provenga da altri, l'intera ammenda sarà applicata alla congregazione locale di carità. »

La Commissione ha proposto di sostituire alla parola *alburno* anche in quest'articolo le parole: *interna corteccia* (volgarmente *alburno*).

STAMA. In questo articolo, o signori, troverebbe comoda ed opportuna sede l'emendamento di cui ho avuto l'onore di tenervi discorso. Dopo l'alinea primo, verrebbe il seguente emendamento:

« Nelle stesse pene incorreranno coloro che nell'intento di procurarsi la permissione di cui all'articolo 2, avranno guato di qualsiasi mezzo per rendere gli alberi non più suscettivi di utile prodotto od in istato di decadenza. »

MONTE, relatore. Io porto opinione che la legge provvede bastantemente e che non è necessaria un'aggiunta all'articolo 5 che vi provvede colle parole *estrazione dell'alburno*. Per poter giudicare se l'aggiunta suddetta sia necessaria, fa d'uopo esaminare i precipui modi per mezzo dei quali per avventura potresti portar un albero da sughero allo stato di non fornir più util prodotto od a quello di decadenza.

Si possono recidere od in tutto od in parte i grandi rami, la qual cosa non è credibile che un proprietario in Sardegna voglia eseguire sovra ragguardevole numero d'alberi se non col fine di estrarne e venderne l'interna corteccia, ed in tal

caso incorre nella contravvenzione e nell'ammenda, perciocchè l'estrazione della corteccia interna è genericamente proibita dalla legge che si discute.

Il maltrattamento di un tronco di albero da sughero per cui l'albero medesimo venga a ridursi od alla condizione di non più recar utile prodotto od a quella di decadenza in ciò deve pur principalmente consistere che in parte almeno venga spogliato dell'interna corteccia; l'esterna, che è il sughero, si può senza danno estrarre, ed estratta si rinnova ogni otto o dieci anni; invece togliendo un solo anello un po' ampio di corteccia interna, l'albero decade e quindi muore. Ma questo caso è pur contemplato nella legge la quale colpisce qualsivoglia estrazione di interna corteccia, lo che meglio potrà essere spiegato dal regolamento che il Ministero farà perchè la legge sia eseguita in ogni sua parte; si possono per ultimo portar gli alberi allo stato di non dar utile prodotto o di decadenza, col reciderne le principali radici. Se non che trattandosi di scavare la terra ad una certa profondità, trattandosi di operazione che richiede qualche tempo e fatica, non è credibile che un proprietario vi si accinga per un numero d'alberi, tanto più che v'ha a dubitare se dell'opera sarebbe poi compensato col prezzo cui venderebbe dopo qualche tempo la corteccia che estrarrebbe. Per lo che tutto credo colla Commissione che non sia necessaria la proposta aggiunta; chè colle parole *estrazione dell'interna corteccia* bastantemente è prevenuto il caso che teme l'onorevole signor senatore Stara. Trattasi qui di legge transitoria, trattasi che il Ministero ha in pronto un regolamento sovra i boschi di Sardegna, il quale egli già fece distribuire ai Consigli divisionali di quell'isola, per averne il parere; e sarà tuttavia in facoltà del Ministero stesso, valendosi del diritto che gli dà la tariffa doganale, di proibire l'esportazione dell'interna corteccia del sughero. Quindi, quand'anche una contravvenzione nel modo indicato dall'onorevole preopinante potesse temersi, avrebbe tuttavia il Ministero un'arma per frenarne ed impedirne i gravi danni.

PRESIDENTE. Prima che proceda più oltre la discussione, domanderò se l'emendamento del senatore Stara sia appoggiato.

(È appoggiato).

STARA. Non seguirò l'onorevole relatore nella teoria scientifica dei principii che è venuto sviluppando, giacchè questa non è ispezione di mia competenza; mi farò solo lecito di avvertire che quanto sta nella legge non mi pare atto a riparare gli inconvenienti a cui tende appunto il mio emendamento. Il relatore ha detto: l'estrazione dell'alburno, ossia dell'esterna corteccia è generalmente proibita dall'articolo primo. L'estrazione dell'interna corteccia dall'articolo 1 non è proibita, ma soltanto lo è senza uno speciale permesso rilasciato dall'intendente generale. Segue l'articolo 2 il quale dice che l'autorità amministrativa non può mai negare questo permesso, e per conseguenza anche quello dell'estrazione dell'interna corteccia, quando trattasi di alberi non più suscettibili di utile prodotto o che fossero in istato di decadenza.

Il raffronto dell'articolo 2 fa vedere chiaramente che tale disposizione non basta a conseguire lo scopo.

Il mio emendamento, come ho già avuto l'onore di osservare, riflette a quello il quale, stimolato dall'interesse, vuole per via indiretta ottenere ciò che finora ha conseguito per via certa, non avendo egli altro a fare che usare di quei mezzi, i quali sono atti perchè gli alberi non siano più suscettibili di utile prodotto o vengano in istato di decadenza.

Ridotti gli alberi in questo stato, non gli può più essere

negato dall'intendente il permesso di estrarre l'interna corteccia della quercia-sughero; egli dunque ottiene evidentemente per questi mezzi illeciti, per questa via indiretta, il fine che si propone, quello stesso che prima si otteneva per la via lecita, per la via diretta, per la via ordinaria. Non è tanto difficile ridurre gli alberi in tale stato che non più sieno suscettivi di utile prodotto, e mille e mille possono essere i mezzi con cui un albero viene ridotto così. Mi si dice: non gli conviene farlo, non lo farà; fatta la legge, trovato l'inganno; quando vedrà aver l'interesse di fare commercio di questa interna corteccia, sicuramente l'interesse lo muoverà a trovar questo mezzo, perchè l'albero sia ridotto in istato di decadenza, o non sia più suscettibile di utile prodotto; e così noi allora cadremo in quegli inconvenienti che noi vogliamo sfuggire. Il mio emendamento invece tende a proibire che si cammini per la via indiretta, essendo esso appunto inteso a parare a questi inconvenienti, dichiarando che chi userà di questi mezzi, chi si servirà di queste vie indirette per conseguire il suo fine, cadrà nelle medesime penalità che sono stabilite dalla legge per chi si servisse della via diretta, dei mezzi diretti. Io persisto quindi nel mio emendamento, se il Senato crede di doverlo adottare.

MORIS, relatore. Non nego la ragionevolezza dell'aggiunta proposta dall'onorevole preopinante, solo dico che la legge provvede bastantemente colle parole *estrazione dell'alburno*, cui si sono sostituite le parole *estrazione della corteccia interna*, provvede, dico, a ciò che teme il senatore Stara.

Diceva egli che taluno dopo avere maltrattato un albero, può avere ricorso all'intendente e rappresentare che quell'albero più non fornisce utile prodotto, che si trova in istato di decadenza, che in conseguenza non gli si potrà negare il permesso; ma io osservo essere ufficio dell'intendente far procedere alla visita degli alberi per mezzo degli agenti forestali, ed accertate le contravvenzioni in fatto di estrazione anche parziale di interna corteccia per cui gli alberi sian ridotti allo stato di decadenza, ed a quello di non poter più fornire utile prodotto, far sì che si addivenga all'applicazione dell'ammenda ai contravventori.

Ripeto pertanto che l'aggiunta proposta non è necessaria.

GALLINA. L'emendamento proposto dall'onorevole senatore Stara e le risposte date dal signor relatore della Commissione hanno dato origine ad un disparere che io credo più apparente che sostanziale, giacchè parmi poter arguire e dalle osservazioni e dalle risposte che si teme l'inconveniente cui si accenna; se non che uno crede che sia necessario di porvi rimedio, mentre che l'altro pensa che il rimedio già esista nella legge.

Pare a me che non si possano porre in dubbio le solide ragioni emesse dall'onorevole senatore Stara per fondarvi sopra il suo emendamento; io temo che realmente la legge, quale è concepita, non sia sufficiente per ovviare alla frode che si paventa; tuttavia non tacerò che la proposta del rimedio mi pare un po' troppo severa, ed un po' troppo lontana da quel rispetto pel diritto di proprietà che si vuole contemplare nella legge medesima, e che vi si vede difatti contemplato, lasciando però facoltà all'amministrazione di concedere la permissione sempre che si credano fondate le domande sopra un'utilità o necessità del petente.

Io diceva che il rimedio proposto mi pareva troppo stringente; e veramente quando uno ha il diritto di proprietà, ha il diritto di usarne e di abusarne; se per conseguenza a taluno piace distruggere la sua proprietà (tanto più quando questa proprietà consiste in alberi di una data specie), non

vedo come la legge glielo possa impedire, senza gravi inconvenienti, assoggettandolo ad una multa.

Si possono fare provvedimenti legislativi i quali impediscano questo danno; ma però tali provvedimenti legislativi non debbono estendersi fino al punto di sottoporre ad una pena pecuniaria colui che abusa della sua proprietà, col fine di farne un lucro forse anche illecito (il quale però non diventa lecito se non col compimento di quelle formalità le quali vanno a regolarizzare il suo fatto medesimo), e ripeto che volerlo assoggettare ad una pena pecuniaria per la frode da lui tentata, non sia cosa troppo conforme ai principii che regolano tali diritti.

Se la legge attuale è troppo larga e non è sufficiente per impedire una frode che si teme, parmi che senza ricorrere al rimedio di una multa, di una pena pecuniaria, si possa ricorrere ad un altro rimedio amministrativo più semplice e meno odioso; e questo sarebbe già stato indicato dall'onorevole relatore della Commissione, quando ha detto che l'intendente potrebbe in questi casi, facendo il suo dovere, negare la concessione. Io dubito che, a termini della legge, l'intendente abbia questa facoltà, ed è qui che veramente trovo la sede del disparere tra il proponente ed il relatore della Commissione.

Il disparere sta in ciò che la legge veramente non dà all'intendente la facoltà di rifiutare queste permissioni; dunque, quando noi trovassimo il mezzo di concedere all'intendente una tale facoltà, mi pare che si ovierebbe ad ogni inconveniente in un modo meno odioso.

È da vedersi ora se nel regolamento che deve farsi dal ministro per l'esecuzione della presente legge, accordando questa facoltà agli intendenti, vincolata a certi determinati casi, a certe condizioni speciali, non ecceda i limiti di un regolamento. Io credo che quando una legge amministrativa come è questa abbisogna di un regolamento per la sua esecuzione, il quale consiste sovente in istruzioni date agli agenti dipendenti dal Governo sul modo di eseguire una legge, possa anche contenere disposizioni le quali siano dirette a spiegare la legge medesima. Ove l'opinione del Senato fosse a ciò contraria, mi parrebbe poter condurre allo stesso scopo un sottosegretario per cui si dicesse che l'intendente può negare queste concessioni, quando gli risulti che si cerca di carpire con frodi che la legge non ammette.

Ma pare a me che anche nel solo regolamento una disposizione tale possa trovare il suo luogo, giacché non è nuovo un simile caso, nè d'altra parte aumenta od accorcia la disposizione della legge, ma dà le norme dell'esecuzione, ed io credo che noi non possiamo mettere in dubbio che lo scopo della legge è quello d'impedire queste frodi; dimodochè, senza un sotto-emendamento, pare a me che il Ministero potrebbe tener conto delle fatte osservazioni ed accennare nel regolamento questa disposizione che non si debbano concedere dagli intendenti queste permissioni quando sono appoggiate sopra un fatto fraudolento, come fu accennato dal proponente nel suo emendamento.

CIBRARIO. A me pare che la legge nell'articolo 2 presupponga il caso in cui gli alberi non siano naturalmente più suscettivi di utile prodotto, e che naturalmente fossero venuti in istato di decadenza.

Quando dunque il proprietario, per profittare della facilità conceduta da quest'articolo (il quale ricusa all'amministrazione, in questi casi, il diritto di negare la permissione dell'estrazione dall'albero della quercia, della corteccia), quando, dico, il proprietario, per mezzo di una frode qualunque che acceleri l'epoca in cui gli alberi diverrebbero natu-

ralmente incapaci di un utile prodotto, e si troverebbero in uno stato di decadenza, sia per il fatto stesso e secondo i generali principii del diritto, fuori del caso di poter ottenere questo permesso (perchè è generale principio che a nessuno può giovare la frode), a me pare, per maggior chiarezza, per mettere in avvertenza i proprietari delle quercie-sughero, che ci sia nessun male ad adottare l'emendamento proposto all'articolo 3 dall'onorevole signor senatore Stara, il quale non avrebbe altro difetto che di formulare in disposizione quello che, secondo me, risieder deve nell'intima natura dell'articolo 2. Dunque non avrei difficoltà di appoggiare l'emendamento, quantunque non lo creda rigorosamente necessario.

ALFERRI. Aggiungerò una breve osservazione a quanto si è già detto in proposito dell'emendamento proposto dal senatore Stara.

Io non credo, per quanta buona volontà si porti, si possa con leggi discendere al minuto a segno che basti per antivenire le difficoltà, tutti gli abusi, tutti gli inconvenienti cui si potrebbe andare incontro. Ed infatti osserverò che mentre l'emendamento del signor senatore Stara tenderebbe a provvedere pel caso in cui il proprietario abusasse, come si è detto, della sua proprietà col provocare la decadenza degli alberi di sua pertinenza, onde poterne disporre in via di contratto, secondo che è provvisto dalla legge presente, osserverò, dico, che non si contempla il caso che pur potrebbe facilmente presentarsi, del fatto altrui, di un fatto estraneo al proprietario. Se il proprietario ha interesse di vendere, vi sono altri i quali hanno interesse di comperare, e quindi avrebbero interesse di ridurre gli alberi in quello stato in cui diventano vendibili; allora che cosa avverrebbe, se si adottasse l'emendamento Stara? Che l'albero divenuto in istato di non poter più dare util prodotto, in quello stato in cui ognuno può espropriarsene per la provocata decadenza, il proprietario non potrebbe più ritrarne nessun profitto quantunque egli non n'avesse forse alcuna colpa. Dunque mi pare che dell'inconveniente previsto dal senatore Stara si debba fare quello stesso caso che si può fare di quello che io prevedo, cioè che non potendosi andare all'incontro di tutti questi abusi, di tutti questi inconvenienti, sarebbe assai meglio il non istringere soverchiamente il proprietario in una legge troppo dura e non dar luogo a maggiori multe, e limitare il beneficio della legge a quelle mire che si sono proposte.

Per conseguenza sarei d'avviso di mantenere l'articolo tale e quale è scritto, se nonchè io mi riserverò di fare un'osservazione sulla linea di mezzo quando verrà il tempo.

MARSTAL. Anch'io sto per la redazione dell'articolo come è, e non ammetto l'emendamento.

Gli articoli 1 e 2 della legge si oppongono alla sanzione penale proposta dall'onorevole senatore Stara, tendente ad evitare una frode, proposta che certamente nel suo fine mi pare lodevole.

Quivi sono due principii: il primo si è che tutto quello che la legge proibisce di fare direttamente, non si può neppure farlo indirettamente; l'altro principio è quello accennato dall'onorevole mio collega il senatore Cibrario, che nessuno deve profittare della sua frode.

Ora che cosa dice l'articolo 1? Dice che è proibita l'estrazione dell'alburno dalle quercie-sughero, senza uno speciale permesso, ecc. Ciò che la legge proibisce direttamente, lo proibisce indirettamente; ora, atterrare gli alberi direttamente, o farli morire per atterrarli poi, mi pare che sia la stessa cosa. Dunque lo spirito di quest'articolo e la redazione sua rendono inutile una sanzione penale.

L'articolo 2 è espresso in modo che per ottenere un permesso legale è necessario che il deperimento dell'albero sia naturale. E questo permesso legale non può negarsi per quel dato numero d'alberi di qualunque età che siano indispensabili al proprietario sia per l'agricoltura, sia per altro privato uso domestico.

Non può quindi intendersi che siano in istato di decadenza quando questa è stata causata dalla frode; quindi la legge non può ammettere che la decadenza sia stata prodotta dalla frode del proprietario. Per questi due motivi io credo che sia inutile la sanzione penale.

ALBINI. Prendo la parola non solo come membro della Commissione, ma come ufficiale superiore della marina per mettere in avvertenza il Senato che cioè non saranno mai abbastanza rigorose le leggi e le regole che si potranno fare per conservare le foreste di quercie nella Sardegna, mentre per la devastazione che si è fatta finora e che si va facendo finirà poi per non potersi avere nè quercie per la marina e neppure per l'artiglieria. Per conseguenza, ripeto, tutti i rigori che si useranno non saranno mai di troppo, e continuando su questo piede e colle frequenti concessioni, il Governo fra breve sarà obbligato di mandare all'estero per provvedersi del legname mentre si potrebbe avere nello Stato.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento del senatore Stara, il quale troverà la sua sede dopo la prima parte dell'articolo 3.

DI COLLEGNO LUIGI. Domando la parola.

Il signor senatore Gallina aveva proposto un sotto-emendamento, e credo che se si mette ai voti l'emendamento del senatore Stara, si riconoscerebbe con questa votazione la convenienza di un'aggiunta. Se si parla di un'aggiunta, io crederei opportuno che prima venisse in discussione quella proposta dal senatore Gallina, perchè tende ad impedire quel male che si suppone si possa fare dal proprietario, laddove la proposta del senatore Stara farebbe portare la punizione al proprietario di quello che altri farebbe in odio suo distruggendo la sua pianta. Dicendosi che l'intendente non accorderà simile permissione, questa è una modificazione che io crederei superflua, perciò preferirei il sotto-emendamento del senatore Gallina.

STARA. Il mio emendamento non colpisce che coloro i quali usassero di qualsiasi mezzo per rendere gli alberi non più suscettivi di utile prodotto, ed in istato di decadenza.

L'articolo secondo poi parla di quei tali, i quali avendo piante proprie non più suscettive di prodotto, od in istato di decadenza, ricorrono all'intendente il quale non può loro negare la facoltà di estrarre le quercie o l'alborno. Dunque non colpisce il proprietario del fatto altrui, punisce coloro i quali nell'intento di procurarsi questo permesso, usano di questi mezzi illeciti.

PRESIDENTE. Prima che progredisca ancora la discussione, preguerei il senatore Luigi di Collegno di formolare il suo sotto-emendamento.

DI COLLEGNO LUIGI. Se il signor senatore Gallina volesse compiacersi di esprimerlo nuovamente, esso mi parrebbe conveniente.

GALLINA. La mia osservazione concerne ad esprimere il modo di ovviare alla frode senza ledere direttamente il diritto di proprietà; io emetteva pure l'opinione che non credeva necessaria questa disposizione per via di sotto-emendamento; ma ora da quanto ho udito da alcuni miei colleghi, tuttavia si crede utile questa disposizione.

L'onorevole senatore Cibrario nel far osservare che già nella legge era provveduto al caso, accennava delle piante

morte, o che stanno per deporre naturalmente la loro corteccia; questa parola *naturalmente* non ho sentito formolata nell'articolo di legge; se vi fosse, certamente darebbe alla autorità amministrativa quelle facoltà che io proponevo di darle per via d'emendamento.

Se pertanto il Senato crede che una maggiore spiegazione sia utile, io non ho difficoltà di proporre per sotto-emendamento, che l'intendente nel fare la concessione la possa negare a coloro che fraudolentemente avessero fatto che l'albero fosse giunto in istato di decadenza; cosicchè si potesse partire da un dato certo.

DI COLLEGNO LUIGI. Allora proporrei una questione pregiudiziale, cioè se il Senato crede necessario un emendamento, il quale esprima quello che intende il senatore Gallina. La Commissione, e molti dei miei colleghi, ed io, non lo crediamo necessario; lo si domandi, ed in allora si avrà una spiegazione maggiore.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole preopinante di osservare che non si può domandare al Senato se crede necessaria una spiegazione. Un senatore qualunque può dare la spiegazione che gli talenta, ed il Senato adottando o rigettando esprime se la crede necessaria o no; di modo che se ella intende fare un emendamento od un sotto-emendamento la prego di scriverlo, ed io lo porrò ai voti.

DI COLLEGNO LUIGI. Io non ho emendamento da proporre, diceva solamente che il Senato esprimesse l'opinione che non fosse necessaria maggior spiegazione, del resto io ho espresso la mia opinione, e mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Io procederò a mettere ai voti l'emendamento Stara; imperocchè, secondo l'articolo 44 del regolamento, dovendo gli emendamenti farsi per iscritto, e deporsi sul tavolo della Presidenza, nè essendosene fatto alcun altro, si deve ritenere che quelli di cui si è parlato non siano stati fatti che in via di discussione senza che gli autori credessero dover fare un articolo di legge.

GALLINA. Domanderei la parola per ispiegare il motivo per cui non ho fatto per iscritto il mio emendamento. Questo emendamento si riferirebbe all'articolo 2, ma siccome questo articolo fu già votato, così esso non trova più in quel luogo la sua sede, mirando esso a limitare la facoltà dell'intendente.

PRESIDENTE. Darò dunque lettura dell'emendamento Stara, e quindi lo porrò ai voti.

« Nella stessa pena incorreranno coloro che nell'intento di procurarsi la permissione di cui all'articolo 2 avranno usato di qualsiasi mezzo per rendere gli alberi non più suscettivi di utile prodotto od in istato di decadenza. »

(Non è adottato.)

Il signor senatore Di Pollone propone un altro emendamento da aggiungersi in fine dell'articolo, ed è concepito in questi termini:

« Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle concessioni regolarmente fatte prima della promulgazione della presente legge. »

DI POLLONE. Mi spiace dover prendere ancora un'altra volta la parola, perchè forse ho già abusato della sofferenza del Senato; pure debbo ancora osservare che il mio emendamento non è che la conseguenza di ciò che ho detto nella discussione generale; non era mio intendimento di voler respingere l'effetto di questa legge, come venne supposto da uno dei signori preopinanti, anzi ripeto che le do tutto il mio appoggio, poichè nessuno è più di me convinto della sua necessità.

L'emendamento proposto è la conseguenza delle non rice-

vute soddisfacenti dichiarazioni del ministro. Soggiungerò, rispondendo a quanto diceva l'onorevole senatore Cibrario, il quale riconosceva molti riguardi doverosi al signor Viggiani, che le difficoltà che fossero per insorgere sono del dominio dei tribunali e non del Parlamento; che è un triste mezzo di spegnerle, perchè tutti sanno come siano le liti lunghe e rovinose, e d'altronde possono produrre uno stato di cose deplorabilissimo.

Moltissime vendite sono state fatte dai Sardi a questi industriali, i quali industriali non trovando mezzo di poter trarre profitto dai loro acquisti, negheranno il pagamento; non solo nasceranno quindi questioni tra il demanio e il concessionario, ma nasceranno questioni tra gli acquirentori e i venditori, sorgeranno non una, ma mille liti.

Io credo utile cosa, saggia misura quella che il Parlamento prenderebbe di antivenire questo deplorabilissimo risultato. Non istarò a ripetere le cose già da me addotte, che quando, secondo le inconcuse massime di giustizia, le fatte concessioni, sotto l'impero delle passate leggi, non possono più avere il loro effetto, devono avere diritto a risarcimento, a meno che la legge dichiari che i suoi effetti non avranno diretta azione sulle concessioni avute.

Tale è lo spirito del mio emendamento che sottopongo ed abbandono alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Pollone è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, passeremo alla votazione dell'articolo.

CIBRARIO. Ho domandato la parola per far osservare all'onorevole senatore Pollone...

PRESIDENTE. Non è appoggiato l'emendamento.

CIBRARIO. È un fatto personale.

STARA. Non fa niente.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Brevi parole esporranno al Senato quello che intendo di dire sulla proposta dell'alineia di mezzo dell'articolo 5 così espresso:

« Il progetto di quest'ammenda sarà applicato per due terzi alle congregazioni locali di carità, e per un terzo agli agenti forestali quando da questi parta la denuncia. »

Io non intendo per niente mettermi in dissonanza colla Commissione di cui ho l'onore di far parte, e quindi darò il voto per l'articolo tale e quale è proposto nel progetto ministeriale; tuttavia io non credo inopportuno di esprimere l'opinione come sia a desiderarsi che queste comminazioni di pena siano informate secondo una sola norma, e che in ogni progetto di legge non si differenzi la pena stessa che si vuole comminare. Aggiungerò particolarmente poi che mi sembra che si dovrebbe pensare a cambiare questa distinzione, che è ora ridotta sistematicamente alla multa, la quale in parte, secondo il disposto delle nostre leggi, va a beneficio del denunciante anche quando questi sia agente dell'autorità; infatti noi sappiamo per l'esperienza d'altri paesi, come per la nostra propria, che quando si vuole rendere efficace questa sorveglianza, questa tutela, uno dei migliori mezzi è quello di attribuire ai verbali delle guardie quella fede che loro attribuiscono le leggi della Francia e del Belgio, ove fanno fede talvolta fino a prova contraria, talvolta anche secondo il grado dell'agente fino a quella in falso. Ora questo effetto non si può dare finchè si mantiene nelle leggi una disposizione per cui parte della multa viene attribuita al denunciante, cioè a quello che è il principale autore dell'atto verbale

cui si tratta di dar fede. Io intendo che col levare questa parte di beneficio, che in tal modo loro si vorrebbe procurare, si viene anche a scemare quella sollecitudine con cui possano procedere nell'accertare le contravvenzioni; ma si potrebbe anche ragionevolmente a questo supplire, facendo, per esempio, tornare a beneficio dei medesimi questa parte, o maggiore ancora delle multe incorse, applicandola alla formazione di una cassa di pensioni di ritiro. Quindi io pregherei il Ministero di avere queste osservazioni presenti quando si farà, come credo non sarà lontana, la presentazione, come è desiderabilissimo, di un nuovo progetto sulla materia di cui si tratta, cioè sulla conservazione dei boschi, ed io credo che questo cambiamento potrebbe essere di grandissima efficacia.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il Ministero avrà presenti queste osservazioni nelle nuove proposte, le quali sono in corso, e che forse sono presso i Consigli provinciali.

PRESIDENTE. Non essendosi da alcun senatore proposta variazione alcuna, metterò ai voti l'articolo 5, come fu emendato dalla Commissione. (Vedi sopra)

(È approvato.)

« Art. 6. Un regolamento approvato con decreto reale provvederà all'eseguimento della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 7. È derogato in quanto concerne alle disposizioni della presente all'articolo 65 del regolamento approvato colle regie lettere patenti del 14 settembre 1844, e ad ogni altra disposizione che vi si possa trovare contraria. »

(È approvato.)

Si passerà ora alla votazione sul complesso della legge per isquitinio segreto.

Pregherei i signori senatori di fermarsi un momento dopo la votazione, perchè il signor ministro di finanze intenderebbe fare una comunicazione.

(Si procede all'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	47
Voti favorevoli	45
Voti contrari	2

PRESENTAZIONE DEI CONTI AMMINISTRATIVI DEL 1847 PER LA TERRAFERMA E PER LA SARDEGNA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

NIGRA, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alle vostre deliberazioni lo spoglio dei conti del 1847 per la terraferma e per la Sardegna già stato approvato dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 401, 409 e 418.)

Non leggo la relazione perchè verrà stampata e distribuita.

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro di finanze di questa presentazione, la quale farà il suo corso.

Sono invitati i signori senatori a trovarsi venerdì al tocco negli uffici per l'esame di alcune leggi, di dove si passerà poi alle ore due nell'aula delle pubbliche sedute per la discussione delle leggi sull'esportazione del fieno, della paglia e dell'avena, pei sussidi ai militari esuli di Venezia, e per la cessione del palazzo D'Orta-Tursi alla città di Genova.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.